

Con la presente circolare si fornisce una analisi di sintesi e riepilogo delle principali novità della Legge Finanziaria per il 2008, dopo l'approvazione definitiva della stessa da parte del Parlamento. Trattasi della Legge 24.12.2007, n. 244 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale 28.12.2007, n. 300.

ULTERIORE DETRAZIONE ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (art.1, comma 5)

Per l'ICI dovuta sull'abitazione principale viene introdotta, in aggiunta alla detrazione già prevista in misura di € 103,29, un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile catastale. Tale ulteriore detrazione (da riportare al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale e da proporzionare alla quota nel caso di più comproprietari che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale) compete nella misura massima di € 200,00. Si evidenzia che l'agevolazione è esclusa per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI (art.1, comma 6)

Dall'anno 2009 i Comuni potranno deliberare un'aliquota ICI inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica (per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari e di 5 anni per altre tipologie di fonti rinnovabili).

Inoltre, viene previsto che i benefici ICI per la prima casa sono estesi ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale.

DETRAZIONI IRPEF A FAVORE DEGLI INQUILINI (art.1, comma 9)

Con effetto dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2007 (da presentare nel 2008), gli inquilini che conducono abitazioni principali in forza di contratti di locazione registrati potranno beneficiare di una detrazione IRPEF di € 300,00 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 ovvero di € 150,00 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.

Per i giovani di età compresa tra 20 e 30 anni le detrazioni per l'affitto competono in ragione di € 991,60 per tre anni se il reddito complessivo non supera € 15.493,71.

ESENZIONE DA IMPOSTE PER REDDITI FONDIARI (art. 1, comma 13)

Con effetto dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2007 (da presentare nel 2008), se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore ad € 500,00 l'imposta non è dovuta.



DETRAZIONI IRPEF A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE (art.1, comma 15 e comma 221)

Ai genitori con almeno 4 figli viene riconosciuta, con effetto dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2007 (da presentare nel 2008), un'ulteriore detrazione pari ad € 1.200,00 (da ripartirsi tra i coniugi nella misura del 50%, salvo che un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro). Nel caso di coniugi separati, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Si osserva che (come precisato dal Ministero con Circolare n. 1/E del 9.01.2008):

- l'ulteriore detrazione in commento non deve essere ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento dell'esistenza di almeno 4 figli a carico (quindi, la detrazione compete interamente anche se il quarto figlio è nato a novembre);
- se l'ulteriore detrazione è superiore all'imposta, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza (le modalità di utilizzo di detto credito dovranno essere definite con apposito decreto),
- i coniugi (non fiscalmente a carico) non possono ripartire l'ulteriore detrazione con criteri diversi dal 50% ciascuno a differenza di quanto previsto per le altre detrazioni per figli a carico.

Viene, inoltre, stabilito che ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni d'imposta, il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non è compreso nel reddito complessivo.

Si segnala che a partire dal 2008 il lavoratore dipendente o parasubordinato per beneficiare delle detrazioni d'imposta (sia quelle per lavoro che quelle per familiari a carico) deve dichiarare annualmente di averne diritto attraverso la presentazione al datore di lavoro di un apposito modello che deve anche contenere il codice fiscale delle persone per cui si chiede di usufruire delle detrazioni. In assenza di tale modulo di richiesta il datore di lavoro non potrà attribuire alcuna detrazione d'imposta (né per lavoro né per familiari a carico).

PROROGA DEL BONUS 36% SU RISTRUTTURAZIONI (art.1, comma 17)

Viene prorogata per il triennio 2008-2009-2010 la detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria sostenute fino a € 48.000,00 per ogni immobile. L'agevolazione fiscale in commento è subordinata alla condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Inoltre, viene reintrodotta la detrazione del 36% per l'acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione qualora gli interventi di recupero siano eseguiti dal 01.01.2008 al 31.12.2010 ed il rogito sia stipulato entro il 30.06.2011 (la detrazione del 36% è da applicarsi sul 25% del prezzo di acquisto comprensivo di IVA entro il limite di € 48.000,00 per unità immobiliare).

Infine, si evidenzia che anche i box beneficeranno dello sconto fiscale per il triennio 2008-2009-2010: infatti, tra gli interventi agevolati rientrano anche l'acquisto o la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali (la detrazione, in questo caso, è commisurata alle spese di realizzazione del box pagate entro il 31.12.2010 ed attestate dall'impresa costruttrice).



PROROGA ALIQUOTA IVA 10% (art.1, comma 18)

Viene prorogata per il triennio 2008-2009-2010 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie) per i quali le relative fatture sono emesse dal 01 gennaio 2008.

Si segnala che l'obbligo di esposizione in fattura del costo della manodopera relativo all'intervento sussiste soltanto nel caso in cui il committente intenda fruire del bonus del 36% o del 55%.

PROROGA DETRAZIONE 55% (art.1, comma 20)

La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmio energetico viene prorogata fino al 31.12.2010. La detrazione puo' essere ripartita, a scelta del contribuente, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni.

Per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, e per l'installazione di pannelli solari non serve la certificazione energetica dell'edificio e nemmeno l'attestato di qualificazione energetica.

IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLATA SU TRASFERIMENTO DI IMMOBILI (art.1, comma 25)

Viene reintrodotta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota dell'1% (imposta ipotecaria del 3% ed imposta catastale dell'1%) sui trasferimenti degli immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati destinati all'attuazione di specifici programmi di edilizia residenziale comunque denominati. L'agevolazione (che non è piu' subordinata ad una convenzione comunale avente per oggetto i prezzi di cessione o i canoni di locazione degli immobili) compete a condizione che l'intervento sia ultimato entro 5 anni dalla stipula dell'atto di compravendita.

Tali disposizioni si applicano per gli atti posti in essere dal 01 gennaio 2008.

UTILIZZO DELLE PERDITE D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO (art.1, comma 29)

A decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009) viene modificato il regime di utilizzo delle perdite di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi. Nel dettaglio si rinvia alla sottostante tabella esplicativa:

<i>Tipologia di contribuente</i>	<i>Fino al 31.12.2007</i>	<i>Dal 01.01.2008</i>
Impresa in contabilità ordinaria (imprese individuali, Snc e Sas)	Compensazione solo con redditi d'impresa e riporto dell'eccedenza nei 5 anni successivi	Compensazione solo con redditi d'impresa e riporto dell'eccedenza nei 5 anni successivi
Impresa in contabilità semplificata (imprese individuali, Snc e Sas)	Compensazione solo con redditi d'impresa e riporto dell'eccedenza nei 5 anni successivi	Compensazione con qualsiasi tipologia di reddito senza riporto dell'eccedenza
Lavoratori autonomi (indipendentemente dal regime contabile)	Compensazione solo con redditi di lavoro autonomo e riporto dell'eccedenza nei 5 anni successivi	Compensazione con qualsiasi tipologia di reddito senza riporto dell'eccedenza



DONAZIONE D'AZIENDA A FAVORE DEL CONIUGE (art.1, comma 31)

Viene estesa anche ai trasferimenti di aziende ai coniugi l'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dalla Finanziaria 2007 per i passaggi a favore dei discendenti e figli.

RIDUZIONE DELL'ALIQUTA IRES (art.1, comma 33, lettera e)

L'aliquota IRES delle società di capitali viene ridotta dal 33% al 27,50% a decorrere dai redditi prodotti nell'anno 2008.

In conseguenza della suddetta riduzione d'imposta, con apposito decreto ministeriale sarà adeguata (probabilmente) al 49,40% la quota tassabile (oggi pari al 40%) in capo ai soci-persone fisiche dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (pari ad almeno il 20% del capitale sociale).

PERDITE RELATIVE AD ATTIVITA' ESENTI (art.1, comma 33, lettera f)

Con effetto dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2007 (da presentare nel 2008), in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali (sia nello stesso anno di formazione che per il riporto negli anni successivi) assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA "PEX" (art.1, comma 33, lettera h)

A decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009) viene elevata dall'84% al 95% la quota esente delle plusvalenze conseguite dalle cessioni di partecipazioni in società che fruiscono della c.d. "*participation exemption*" (società che svolgono attività commerciale diversa dalla semplice gestione immobiliare e che non siano ubicate in uno Stato considerato "paradiso fiscale", a condizione che la relativa partecipazione sia inserita tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal primo bilancio dell'anno di acquisto).

Inoltre, il periodo minimo di possesso della partecipazione per usufruire della esenzione della plusvalenza si riduce da 18 a 12 mesi.

NUOVE REGOLE PER LA DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE (art.1, comma 33)

Vengono completamente riscritte le regole per la deduzione degli interessi passivi da parte delle imprese, con l'abrogazione della c.d. "*thin cap*" (che interessa, per l'anno 2007, le imprese con volume di ricavi superiore ad € 7.500.000,00) e del c.d. "*pro-rata patrimoniale*".

In particolare, a decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009) la deduzione degli interessi passivi avverrà come segue:

- a) calcolare il Risultato Operativo Lordo (ROL) inteso come risultato della somma algebrica "Valore della produzione – Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni di leasing". Si sottolinea che gli oneri addebitati dalla società di leasing per le indicizzazioni e gli adeguamenti dovuti alle variazioni di tasso non devono essere contabilizzati nel conto acceso ai "canoni di leasing" ma separatamente tra gli oneri finanziari;



- b) determinare il 30% del ROL come sopra quantificato ed incrementarlo di € 10.000,00 per l'anno 2008 e di € 5.000,00 per l'anno 2009;
- c) determinare gli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati che sono sottoposti alle nuove regole di deduzione. Trattasi, in particolare di interessi passivi ed oneri assimilati su qualsiasi tipo di finanziamento (interessi su scoperti di conto corrente, commissioni di massimo scoperto, interessi su anticipi SBF, interessi su anticipi fatture, factoring, interessi su mutui e finanziamenti fruttiferi erogati dai soci nonché interessi inclusi nei canoni di leasing e relative indicizzazioni passive). Si richiama l'attenzione sul fatto che non si deve tenere conto (poiché deducibili interamente per competenza senza limitazioni) di:
- interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto di immobili (sia abitativi che strumentali) destinati alla locazione da parte di società di gestione immobiliare;
 - interessi passivi inclusi nel costo di costruzione degli immobili destinati alla vendita (c.d. "immobili-merce");
- d) detrarre dagli interessi passivi di cui sopra l'ammontare degli interessi attivi (di qualsiasi natura) e delle eventuali indicizzazioni attive dei leasing. Per le imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo, è possibile determinare gli interessi attivi virtuali calcolati al TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di un punto;
- e) confrontare il limite massimo di deducibilità di cui alla lettera b) con l'ammontare degli interessi passivi netti di cui alla lettera d). Qualora:
- l'importo di cui alla lettera b) è superiore a quello della lettera d), gli interessi passivi sono interamente deducibili nell'anno;
 - l'importo di cui alla lettera b) è inferiore a quello della lettera d), la parte eccedente di interessi passivi sarà deducibile dal reddito degli anni successivi (senza limiti temporali) se e nei limiti del 30% del ROL di ciascun anno (cumulativamente con gli interessi passivi netti dell'anno stesso).

Si evidenzia che:

- a decorrere dall'anno 2010 l'eventuale quota di ROL non utilizzata per incapienza degli interessi passivi potrà essere portata ad incremento del ROL degli anni successivi;
- non sono assoggettati alla limitazione della deduzione gli interessi passivi che vengono capitalizzati nel costo di acquisto dei beni strumentali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le regole qui illustrate riguardano soltanto i soggetti IRES e che le stesse non si applicano nei confronti di:

- banche, assicurazioni, società finanziarie (escluse le *holding industriali*);
- imprese individuali;
- società di persone;
- lavoratori autonomi.

Per questi ultimi soggetti la deduzione degli interessi passivi resta sottoposta alla regola del c.d. *pro-rata generale* nel senso che gli stessi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi tassati e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.



DEDUZIONE DI PERDITE DI SNC E SAS PER LE SOCIETA' DI CAPITALI (art.1, comma 33, lettera m)

Per le società di capitali che possiedono partecipazioni in società di persone (Snc e Sas), le relative perdite possono essere utilizzate soltanto per compensare redditi prodotti dalla stessa società partecipata nei 5 anni successivi. Tale regola opera a decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009).

ABOLIZIONE DEGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI (art.1, comma 33, lettera n, punto 1)

A decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009) è stata disposta l'abolizione della possibilità di deduzione di ammortamenti anticipati ed accelerati nella determinazione del reddito d'impresa.

In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento, per l'anno 2008, relativamente ai beni strumentali acquistati ed entrati in funzione nello stesso anno, l'ammortamento può essere dedotto nella misura piena del coefficiente ministeriale (senza la riduzione al 50%), salvo che per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e motocicli a deduzione fiscale limitata.

In conclusione, dopo l'approvazione della Finanziaria 2008 lo scenario è il seguente:

<i>Tipologia di bene strumentale</i>	<i>Anno 2007</i>	<i>Anno 2008</i>
Autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli a deduzione fiscale limitata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No ammortamenti anticipati e accelerati ▪ Riduzione al 50% della quota di ammortamento per i beni acquistati nel 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No ammortamenti anticipati e accelerati ▪ Riduzione al 50% della quota di ammortamento per i beni acquistati nel 2008
Altri beni strumentali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si ammortamenti anticipati e accelerati ▪ Riduzione al 50% della quota di ammortamento per i beni acquistati nel 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No ammortamenti anticipati e accelerati ▪ Possibilità di deduzione del 100% della quota di ammortamento per i beni acquistati nel 2008

DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LEASING (art.1, comma 33, lettera n, punto 2)

La deduzione fiscale dei canoni di leasing viene subordinata, per i contratti stipulati a decorrere dal 01 gennaio 2008, alla condizione che la relativa durata sia non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento determinato applicando i coefficienti ministeriali del settore di appartenenza del conduttore.

Per gli immobili, la durata minima è così determinata:

- a) qualora i 2/3 diano un valore inferiore ad 11, la durata minima è di anni 11;
- b) qualora i 2/3 cadano nell'intervallo compreso tra 11 e 18, la durata minima è il risultato stesso dei 2/3;
- c) qualora i 2/3 diano un valore superiore a 18, la durata minima è di anni 18.



Viene confermato che per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli a deduzione fiscale limitata la durata minima dei contratti di leasing è pari alla stessa durata del periodo di ammortamento (ovvero 48 mesi sulla base dell'attuale coefficiente di ammortamento tabellare del 25%).

Si sottolinea che le imprese che adottano gli IAS ovvero i Principi Contabili Internazionali rappresentando nel bilancio l'operazione di leasing con il c.d. "metodo finanziario" (che implica l'iscrizione del bene nell'attivo patrimoniale e l'imputazione di ammortamenti ed interessi passivi nel Conto Economico) non potranno più dedurre in via extracontabile l'eventuale eccedenza dei canoni di leasing rispetto al costo contabilizzato (per ammortamenti ed interessi).

Il Ministero delle Finanze (Risoluzione n. 379/E del 17.12.2007) ha chiarito che per i beni riscattati da leasing il calcolo del periodo triennale di possesso che permette la tassazione rateizzata delle plusvalenze in 5 anni include anche la durata del contratto di locazione.

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA (art.1, comma 33, lettera p)

Viene previsto, a decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009), che la deduzione fiscale delle spese di rappresentanza avverrà interamente nell'anno di sostenimento delle stesse qualora le stesse rispondano a requisiti di inerenza e di congruità che dovranno essere stabiliti con apposito decreto ministeriale.

In sostanza, la deduzione avverrà come segue:

<i>Tipo di spesa di rappresentanza</i>	<i>Trattamento fiscale</i>
Spesa di rappresentanza in possesso dei requisiti fissati con prossimo decreto	Deducibilità al 100% nell'anno di sostenimento
Spesa di rappresentanza non in possesso dei requisiti fissati con prossimo decreto	Indeducibilità assoluta
Spese per beni omaggiati a terzi di valore unitario non superiore ad € 50,00	Deducibilità al 100% nell'anno di sostenimento

Si sottolinea che l'elevazione da € 25,82 ad € 50,00 opera soltanto ai fini della deducibilità della spesa per la determinazione del reddito nel senso che, all'opposto, ai fini della detraibilità dell'IVA il limite è ancora fissato in € 25,82.

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che per determinare il tetto di deducibilità fiscale del costo dei beni concessi in omaggio a terzi si deve considerare anche l'ammontare dell'IVA indetraibile con la conseguenza che:

- nel caso di aliquota IVA del 4%, l'imponibile deve essere non superiore ad € 48,08;
- nel caso di aliquota IVA del 10%, l'imponibile deve essere non superiore ad € 45,45;
- nel caso di aliquota IVA del 20%, l'imponibile deve essere non superiore ad € 41,67.

ELIMINAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRA-CONTABILI (art.1, commi 33 lettera q – 34 – 48)

Viene eliminata, a decorrere dall'anno 2008 (con le dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 2009), la possibilità di effettuare deduzioni fiscali extra-contabili attraverso l'indicazione nel quadro EC del modello UNICO. Trattasi, a titolo esemplificativo, della deduzione extra-contabile di



ammortamenti, svalutazioni di crediti e canoni di leasing (per le imprese che adottano la rappresentazione delle operazioni di leasing con il "metodo finanziario").

Viene concessa all'impresa la possibilità di affrancare le riserve vincolate per le deduzioni extra-contabili operate fino all'anno 2007 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'1% (da versare in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sul reddito relative all'anno 2007).

Inoltre, viene concessa la possibilità di recuperare a tassazione le eccedenze dedotte fiscalmente nel quadro EC (ovvero di eliminare il disallineamento tra i valori contabili ed i valori fiscali) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES ed IRAP con le seguenti aliquote progressive per scaglioni:

12%	da 0 a € 5.000.000
14%	da € 5.000.001 a € 10.000.000
16%	oltre € 10.000.000

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30% (con la precisazione che sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%).

Si segnala che la scelta dell'affrancamento puo' riguardare anche solo una parte delle eccedenze fiscali dedotte purchè per classi omogenee di deduzioni extra-contabili.

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULLE POSTE CONTABILI (art.1, comma 34)

L'Amministrazione Finanziaria potrà disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al Conto Economico a decorrere dall'anno 2008 qualora non vi sia coerenza con i comportamenti adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità dell'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti comportamenti in base a corretti principi contabili.

Ne deriva che, a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio 2008, si dovrà prestare attenzione ad imputare, ad esempio, ammortamenti ad aliquota "piena" qualora negli esercizi precedenti, caratterizzati da utili modesti, si fosse ritenuto opportuno stanziare ammortamenti "ridotti".

FISCALITA' DELLE IMPRESE IMMOBILIARI (art.1, commi 35 e 36)

Con una interpretazione autentica che vale anche per il passato viene chiarito che le imprese di gestione immobiliare possono fiscalmente dedurre gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili diversi da quelli strumentali (come gli immobili abitativi). Restano, invece, indeducibili gli interessi passivi connessi alla gestione di detti immobili (come, ad esempio, gli interessi di conto corrente).

Peraltro, una apposita commissione ministeriale di studio dovrà, entro il 30.06.2008, proporre una revisione generale della tassazione delle attività immobiliari.

ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI (art.1, comma 37)

Viene reintrodotta la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa gli immobili strumentali per destinazione (ovvero gli immobili strumentali utilizzati



direttamente nell'esercizio dell'attività aziendale a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza).

Non rientrano nella agevolazione i fabbricati utilizzati promiscuamente per scopi personali-familiari e imprenditoriali del titolare (mentre in caso di fabbricati cointestati si ritiene che l'estromissione possa essere effettuata per la quota di proprietà dell'imprenditore).

L'estromissione agevolata è subordinata alla condizione che l'utilizzo dell'immobile strumentale sussista alla data del 30.11.2007 (con la conseguenza che non possono essere estromessi gli immobili strumentali concessi a terzi in locazione o comodato).

Si deve osservare che la previsione riguarda soltanto le imprese individuali in attività nel periodo 30.11.2007 – 01.01.2008 con la conseguenza che i soggetti che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2007 non possono usufruire dell'agevolazione. Analogamente, non può beneficiare dell'estromissione agevolata colui che ha concesso in affitto l'unica azienda (poiché si è in presenza di una sospensione dell'attività imprenditoriale).

L'estromissione, con effetto dal 01.01.2008, viene attuata attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (a titolo di Irpef, Irap e addizionali) pari al 10% della differenza tra il valore normale dell'immobile (pari al valore catastale rivalutato) ed il relativo costo fiscale (inteso come valore residuo da ammortizzare).

Qualora la cessione dell'immobile sia soggetta ad IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30% dell'IVA applicabile sul valore normale (pari al valore catastale rivalutato). Pertanto, nel caso di estromissione di un fabbricato artigianale, l'imprenditore dovrà pagare, oltre all'imposta sostitutiva del 10% per il reddito, una ulteriore imposta del 6% a titolo di IVA (la prima sulla teorica "plusvalenza", la seconda sul valore catastale rivalutato). A questo riguardo si segnala che se l'immobile è stato acquistato da un soggetto privato o comunque con IVA indetraibile nulla è dovuto a titolo di imposta sostitutiva dell'IVA (anche nel caso in cui per l'immobile siano state sostenute spese di manutenzione con IVA detratta. Verificandosi tale circostanza, si dovrà semplicemente procedere alla rettifica della detrazione IVA).

Il versamento dell'imposta sostitutiva (che può avvenire anche tramite compensazione con altri crediti) deve avvenire:

- quanto al 40% entro il termine di presentazione del modello UNICO relativo al 2007;
- quanto al 30% entro il 16.12.2008 (maggiorato degli interessi al 3% annuo);
- quanto al residuo 30% entro il 16.03.2009 (maggiorato degli interessi al 3% annuo).

Per concludere, si sottolinea che in caso di cessione dell'immobile ad estromissione avvenuta, ai fini del computo del quinquennio per stabilire se la vendita genera plusvalenza tassabile come reddito diverso, la data di estromissione è irrilevante (quindi, un immobile acquistato come impresa nel 2003, estromesso nel 2008 e ceduto nel 2009 non dà origine ad alcuna plusvalenza).

**OPZIONE PER LA TASSAZIONE SEPARATA DI IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE
(art.1, commi 40-41-42)**

A decorrere dall'anno 2008, le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di redditi di partecipazione in società di persone (Snc e Sas) che applicano il regime di contabilità ordinaria possono optare per la tassazione di tali redditi con un'imposta proporzionale del 27,5% in luogo della ordinaria tassazione con aliquote progressive.

Tale tassazione separata è applicabile a condizione che i redditi prodotti non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito imponibile da tassare ordinariamente e l'imposta già versata a titolo di tassazione separata verrà scomputata dall'imposta progressiva ordinaria. Parimenti, in caso di revoca



dell'opzione (ovvero di passaggio dalla tassazione separata alla tassazione ordinaria) come pure nell'ipotesi di cessazione dell'attività, gli utili ancora esistenti si considerano prelevati o distribuiti con la conseguenza che si dovranno scontare le imposte ordinarie (sia pure con lo scomputo delle imposte già versate in regime di tassazione separata).

Con apposito decreto ministeriale saranno dettate le disposizioni attuative del particolare regime di tassazione qui descritto.

**IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
(art.1, commi 46-47-48)**

Per i conferimenti di aziende in società (di capitali o di persone), a decorrere dalle operazioni compiute dal 01.01.2008, sono di fatto applicabili tre regimi:

- 1) il regime "neutrale" che comporta l'iscrizione degli elementi patrimoniali nella società conferitaria agli stessi valori fiscali riconosciuti in capo al conferente (in ossequio al principio della continuità dei valori);
- 2) il regime "bisospensivo con disallineamento fiscale" in forza del quale la società conferitaria iscrive contabilmente gli elementi patrimoniali ai loro valori correnti divergenti da quelli emergenti dal bilancio del conferente pur mantenendo, a fini fiscali, la continuità dei valori;
- 3) il regime "bisospensivo senza disallineamento fiscale" in forza del quale la società conferitaria iscrive contabilmente gli elementi patrimoniali ai loro valori correnti divergenti da quelli emergenti dal bilancio del conferente, optando per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES ed IRAP con le seguenti aliquote progressive per scaglioni:

12%	da 0 a € 5.000.000
14%	da € 5.000.001 a € 10.000.000
16%	oltre € 10.000.000

L'opzione può essere esercitata nel modello UNICO relativo al periodo d'imposta nel quale l'operazione è stata eseguita oppure in quello dell'anno successivo. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30% (con la precisazione che sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%).

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, già a decorrere dall'anno nel quale viene esercitata l'opzione; invece, se i beni sono ceduti prima del quadriennio successivo all'anno di opzione, l'affrancamento perde efficacia con la conseguenza che il costo fiscale del bene ceduto deve essere ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dei maggiori ammortamenti dedotti con lo scomputo dell'imposta sostitutiva originariamente versata dalle imposte ordinarie.

L'affrancamento dei maggiori valori descritto al precedente numero 3) può essere applicato anche relativamente ai disavanzi di fusione e di scissione.

Inoltre, la possibilità dell'affrancamento riguarda anche i disavanzi generati da operazioni di fusione e scissione effettuate entro il 31.12.2007 nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dell'esercizio 2007 o del periodo successivo.

Il regime "realizzativo" resta solo per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento.



NUOVE REGOLE PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IRAP (art.1, commi 50 – 51 – 52)

SOCIETA' DI CAPITALI:

Viene attuata una sostanziale separazione della base imponibile IRAP da quella determinata ai fini dell'IRES dovuta dalle società di capitali. Infatti, la base imponibile IRAP sarà pari alla differenza tra il valore della produzione come indicato alla lettera A) del bilancio CEE ed i costi della produzione esposti alla lettera B) del bilancio stesso (escludendo i costi del personale, i compensi a collaboratori a progetto ed occasionali nonché i compensi agli amministratori, le perdite su crediti, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti e gli accantonamenti e, infine, gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing). Ne deriva una sostanziale irrilevanza delle variazioni fiscali in aumento o diminuzione apportate al bilancio per il calcolo dell'IRES.

Si evidenzia, peraltro, che l'ICI non sarà più deducibile dalla base imponibile IRAP e che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa concorrono, positivamente o negativamente, alla formazione della stessa base imponibile.

In attesa di precisazioni ministeriali non è chiaro se le plusvalenze ordinarie di rinnovo derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali siano tassate ai fini IRAP. Resta, invece, confermata la non tassabilità delle plusvalenze straordinarie derivanti da operazioni aziendali di riorganizzazione restano escluse dalla base imponibile.

In conclusione, applicando il principio di derivazione della base imponibile IRAP dal bilancio si può rilevare che:

- i costi di impiego, i canoni di leasing e gli ammortamenti relativi ad autovetture e cellulari nonché ad immobili abitativi non strumentali saranno deducibili al 100%;
- le spese di telefonia fissa e le erogazioni liberali saranno deducibili al 100%;
- le spese di rappresentanza saranno deducibili al 100% a prescindere dal rispetto dei nuovi requisiti di inerenza e congruità che, come già sopra riferito, saranno introdotti da apposito decreto ai fini delle imposte sul reddito;
- i canoni di leasing, al netto degli interessi passivi, saranno sempre deducibili indipendentemente dalla durata del contratto;
- le spese di manutenzione e riparazione su beni propri saranno sempre deducibili indipendentemente dal plafond del 5%;
- i canoni di leasing immobiliari dovrebbero essere deducibili al 100% anche per la quota che, ai fini delle imposte sul reddito, è riferibile al terreno;
- i proventi esenti da tassazione ai fini del reddito saranno interamente tassati ai fini IRAP;
- la rateizzazione in 5 anni delle plusvalenze non opera ai fini IRAP;
- i contributi ad associazioni sindacali e di categoria saranno deducibili ai fini IRAP secondo competenza economica (e non per cassa, come previsto per le imposte sul reddito).

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE:

La base imponibile IRAP sarà determinata come differenza tra i ricavi (esclusi quelli finanziari), debitamente rettificati con la variazione delle rimanenze, da un lato, ed i costi per materie prime, semilavorati, merci, servizi, ammortamenti e canoni di locazione dall'altro. Anche per imprese individuali e società di persone restano irrilevanti (nel senso della indeducibilità) i costi del personale dipendente ed assimilato, gli interessi inclusi nei canoni di leasing, le perdite su crediti e l'ICI.



Fuori da queste voci (il cui contenuto va individuato in base alle disposizioni fiscali e non ai principi contabili come prescritto per Srl e Spa) nessuna deduzione sarà ammessa: ad esempio, non saranno più deducibili le spese di cancelleria, le tasse di concessione governativa, le imposte indirette (imposta di bollo e di registro), ecc.... Per converso, non saranno tassabili plusvalenze o sopravvenienze attive e cioè anche qualora, secondo i principi contabili, fossero da classificare come proventi ordinari nella voce A5) del Conto Economico (e, quindi, tassabili per le società di capitali).

Anche per imprese individuali e società di persone opera l'irrelevanza, ai fini IRAP, delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione operate nel modello UNICO per l'imposta sul reddito.

Si sottolinea che imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole proprie delle società di capitali (l'opzione è irrevocabile per tre anni).

Le nuove regole sopra illustrate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2008.

Con riferimento alle disposizioni comuni per la determinazione della base imponibile IRAP si segnala:

- la riduzione da € 5.000 a € 4.600, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato;
- la riduzione, da € 10.000 a € 9.200, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- l'aumento delle deduzioni forfetarie collegate all'ammontare della base imponibile per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa, rispettivamente, a € 9.500, € 7.125, € 4.750 e € 2.375);
- la riduzione delle deduzioni collegate all'ammontare della base imponibile per i soggetti IRES (da € 8.000, € 6.000, € 4.000 e € 2.000 si passa, rispettivamente, a € 7.350, € 5.500, € 3.700 e € 1.850);
- la riduzione da € 2.000 a € 1.850, della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente.

Va, infine, segnalata:

- la riduzione dell'aliquota IRAP ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%;
- anche per il 2007 l'applicazione dell'aliquota IRAP dell'1,9% per le imprese agricole.

Sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

- l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, indicati nel quadro EC del mod. UNICO, sarà recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal 2008. Conseguentemente, per la quota IRAP, si avrà lo svincolo delle riserve in sospensione d'imposta indicate nel quadro EC del mod. UNICO;
- si continuano ad applicare le "vecchie" disposizioni IRAP per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi;
- resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile per le quote residue di plusvalenze conseguite fino al 2007.

È, infine, stabilito che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al



STUDIO BELTRAMI dott. ALBERTO • CARROZZO dott. PIER FEDERICO • INVERARDI dott. MARCO GIACOMO • MOMBELLI dott. SILVANO • ZANNI dott. ANGIOLINO & ASSOCIATI

e-mail: info@gestimpresaonline.it • www.gestimpresaonline.it

Rovato (BS)
via Rudone, 23
tel. 030 7702589
fax 030 7701223

Castrezzato (BS)
via P. dei Broli, 3
tel. 030 7040455
fax 030 7040265

Capriolo (BS)
v.le 4 Novembre, 47
tel. 030 7461000
fax 030 7461136

Pontoglio (BS)
via Taglietti, 11
tel. 030 7470613
fax 030 7470313

Brescia
via Solferino, 28
tel. 030 49018
fax 030 2811153

31.12.2007, la dichiarazione IRAP non va inclusa nel mod. UNICO ma presentata in via autonoma direttamente alla Regione secondo le modalità definite con apposito Decreto.

CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE (art.1, comma 53)

È stabilito il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo dei crediti d'imposta a decorrere dall'1.1.2008. L'eccedenza può, comunque, essere:

- riportata negli esercizi successivi, anche oltre gli eventuali limiti temporali previsti dalle specifiche normative;
- utilizzata in compensazione a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Sono tuttavia previsti alcuni casi in cui detto limite non trova applicazione. In particolare, l' "esonero" riguarda:

- le imprese alle quali è attribuito il credito d'imposta pari al 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (comma 280, Finanziaria 2007);
- a decorrere dall'1.1.2010, le imprese alle quali è attribuito il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (quali macchinari e impianti destinati a strutture già esistenti, programmi informatici e brevetti per nuove tecnologie produttive) destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammesse alle deroghe previste a livello comunitario (comma 271, Finanziaria 2007);
- le imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo nelle aree sopra citate con fatturato annuo non superiore a € 5.000.000, che beneficiano delle disposizioni previste della Finanziaria 2007 per le società risultanti da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento (commi da 242 a 249) e con azioni ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal 2007.

Per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti, dette imprese dovranno presentare un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Per tale categoria di soggetti, l'esonero dal rispetto del limite in esame è subordinato all'autorizzazione della Commissione UE.

REDDITO D'IMPRESA PER AZIENDE CON BILANCI IAS (art.1, commi 58, 59, 60, 61 e 62)

Per le imprese che redigono il bilancio applicando i principi contabili internazionali IAS viene stabilita la rilevanza, anche in sede fiscale, dei criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti dagli stessi principi contabili (anche in deroga alle norme del Testo Unico).

Inoltre, per quanto riguarda marchi ed avviamento, gli ammortamenti saranno fiscalmente deducibili secondo le regole ordinarie (ovvero in ragione di 1/18 per anno) a prescindere dalla relativa imputazione a bilancio.



DIVIDENDI EROGATI A SOCIETA' ESTERE (art.1, commi 67, 68 e 69)

La ritenuta da operare sui dividendi distribuiti da società di capitali italiane a società residenti in altri Paesi UE o in Stati inclusi nella "white list" di prossima istituzione, che siano assoggettate ad un'imposta sulle società, viene ridotta dal 27% all'1,375%.

Resta ferma l'esenzione totale per i dividendi erogati a società "matri" comunitarie.

La modifica si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 1, comma 66)

Il credito d'imposta previsto dalla Finanziaria 2007 a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo con riferimento a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca nella misura del 15% su una spesa massima di € 15.000.000 per ciascun periodo d'imposta è riconosciuto nella nuova misura pari al 40% su una spesa massima pari a € 50.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI (art. 1, commi da 70 a 76)

Al fine di favorire la crescita delle aggregazioni professionali, agli studi associati (o altre entità giuridiche) formati da almeno 4 ma non più di 10 professionisti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni mobili (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti) e per la ristrutturazione degli immobili strumentali utilizzati.

Il credito, che dovrà essere indicato nel modello UNICO e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno dello studio risultante dall'aggregazione e con riferimento:

- alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010;
- ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

Le specifiche modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto e per l'effettiva applicazione della stessa è comunque necessario ottenere l'autorizzazione della Commissione UE.

AGENZIE DI VIAGGIO: REGIME IVA ORDINARIO PER CONGRESSI E SIMILI (art. 1, commi 77 e 78)

Le agenzie di viaggi e turismo, in via opzionale, possono applicare il regime IVA ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. In questo caso, l'agenzia ha la possibilità di detrarre l'imposta per i servizi acquistati se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.

In caso di applicazione sia del regime ordinario che di quello speciale, è necessario registrare separatamente le operazioni rientranti nell'uno e nell'altro regime.

Per l'effettiva applicazione di tale disposizione è necessario attendere la concessione della deroga da parte dei competenti organi comunitari.



PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE (art. 1, comma 80)

A conferma di quanto già precisato dall'Agencia delle Entrate nella Circolare 28.1.2005, n. 4/E, al fine di armonizzare la normativa italiana con quella comunitaria è stabilito che, a decorrere dal 2005, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate ad IVA.

PARADISI FISCALI E "WHITE LIST" (art. 1, commi da 83 a 90)

È prevista l'introduzione della c.d. "white list", in luogo delle attuali "black list". Ciò comporterà il passaggio da un regime che individua, in negativo, gli Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata ad un regime che, al contrario, si basa sull'individuazione degli Stati e territori con i quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione ritenuto congruo.

Pertanto, vengono riformulate le principali disposizioni che, direttamente o indirettamente, richiamano l'esistenza delle "black list".

L'individuazione delle nuove "white list" è demandata all'emanazione di appositi Decreti ministeriali.

Un'importante novità è costituita dal cambio dei criteri utilizzati per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche: si presume che la residenza fiscale sia in Italia qualora il cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente si sia trasferito in uno Stato non rientrante nella "white list" (salvo prova contraria che lo stesso cittadino dovrà fornire).

Una norma transitoria prevede che per 5 anni dalla emanazione della nuova "white list" si considereranno presuntivamente inclusi anche Stati non nominati né in tale elenco né in quello vigente dei Paesi virtuosi, che non siano neppure menzionati nelle attuali "black list".

RIVALUTAZIONE FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI (art. 1, comma 91)

Viene riproposta la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate (detenute in società di capitali e società di persone) posseduti all'1.1.2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da parte di enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 30.6.2008, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata). Peraltro, nel rispetto del suddetto termine del 30.06.2008, si rammenta che per le partecipazioni l'asseveramento della perizia può essere anche posteriore alla avvenuta cessione della partecipazione stessa mentre per i terreni l'asseveramento medesimo deve essere anteriore alla stipula del rogito di vendita.

L'imposta sostitutiva è dovuta nelle seguenti misure:

- partecipazioni qualificate (almeno il 20% del capitale sociale di Srl / Spa ed il 25% del capitale sociale di Snc / Sas), 4%;
- partecipazioni non qualificate, 2%;
- terreni, 4%.

L'imposta come sopra liquidata dovrà essere versata in unica soluzione entro il 30.06.2008 oppure in tre rate annuali alle seguenti scadenze:

- 1° rata, 30.06.2008;



- II° rata, 30.06.2009 (+ interessi al 3% annuo);
- III° rata, 30.06.2010 (+ interessi al 3% annuo).

RESPONSABILITÀ DEI REVISORI DEI CONTI (art. 1, commi 92 e 94)

La dichiarazione dei redditi e dell'IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.

A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 30% del compenso spettante per l'attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall'omissione dei giudizi di cui all'art. 2409-ter, comma 3, C.c. (omessa formulazione di rilievi, omessa formulazione di un giudizio negativo ed omessa formulazione della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio) derivino l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell'organo revisore si applica, altresì, la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065.

Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio successivo al 31.12.2007.

NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (art. 1, commi da 96 a 117)

È introdotto, a partire dal 2008, un nuovo regime fiscale semplificato denominato dei "contribuenti minimi", riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000 (ragguagliati ad anno).

Per l'applicabilità del nuovo regime è, inoltre, necessario che:

- nel triennio precedente (2005-2006-2007 per il primo anno di applicazione) non siano stati effettuati investimenti in beni strumentali (acquisto in proprio, leasing o locazione) per un valore complessivo non superiore a € 15.000;
- nell'anno precedente (2007 per il primo anno di applicazione) non siano state effettuate cessioni all'esportazione;
- nell'anno precedente (2007 per il primo anno di applicazione) non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o parasubordinato (ad es., per collaboratori a progetto) né siano state erogate somme a titolo di utili a favore di associati in partecipazione;
- l'impresa non eserciti, in via esclusiva o prevalente, l'attività di cessione di fabbricati o terreni edificabili;
- il soggetto non rivesta la qualifica di socio in società di persone (Snc, Sas, società semplici) ed associazioni professionali ovvero in Srl in regime di trasparenza.

Gli aspetti qualificanti del nuovo regime sono:

- ◆ esclusione dagli studi di settore;
- ◆ esenzione da IRAP;
- ◆ esenzione da addizionali regionali e comunali;
- ◆ esclusione dall'applicazione dell'IVA ed indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- ◆ tassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo con un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- ◆ determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo con il principio di "cassa". Sono irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti (in considerazione del fatto che il costo di acquisto dei beni strumentali viene dedotto interamente nell'anno di pagamento);
- ◆ deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo (con perdita della deducibilità di altri oneri in assenza di redditi di altra natura);



- ◆ esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e delle imposte dirette, nonché dall'elenco clienti e fornitori, dalla comunicazione annuale dei dati IVA e dalla dichiarazione annuale IVA.

Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l'accesso. È possibile optare per il regime ordinario e l'opzione è vincolante per un triennio. In via transitoria, l'opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008, può essere revocata con effetto dal 2009.

Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA è previsto l'obbligo di rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio giacenze di magazzino al 31.12.2007).

NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO (art. 1, commi da 121 a 123)

A partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente, in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un apposito Decreto ministeriale.

FIDEIUSSIONI FISCALI DA PARTE DEI CONFIDI (art. 1, commi da 121 a 123)

Viene estesa ai CONFIDI la possibilità di rilasciare garanzie nei confronti dello Stato a fronte di richieste di rimborso IVA e per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO (art. 1, comma da 128 a 129)

È stata prevista l'estensione dei soggetti automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentazione dell'istanza di interpello presso la competente Direzione Regionale delle Entrate. L'esclusione automatica riguarda, ora, anche:

- le società con un numero di soci non inferiore a 50 (tale limite era precedentemente fissato a 100 soci);
- le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità;
- le società in stato di fallimento, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- le società con un ammontare complessivo di valore della produzione superiore all'attivo dello Stato patrimoniale;
- le società partecipate da enti pubblici almeno per il 20% del capitale sociale;
- le società congrue e coerenti rispetto agli studi di settore.

Ulteriori ipotesi di esclusione automatica potranno essere individuate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

È stata, infine, riproposta la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2007, di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo



d'imposta (ovvero, di regola, entro il 31.05.2008). La disciplina agevolativa (che, nel caso dello scioglimento, richiede che la società sia cancellata dal Registro delle Imprese entro il termine di un anno dalla delibera di messa in liquidazione) riguarda le società:

- non operative nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta;
- i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, all'1.1.2008 ovvero iscritte entro il 30.1.2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore all'1.11.2007.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP da applicare al reddito d'impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).

Poiché la Finanziaria non dispone alcuna decorrenza specifica per l'entrata in vigore delle modifiche operate alla disciplina delle società non operative, non è dato sapere, con certezza, se questi interventi esplicano la propria efficacia soltanto a partire dall'anno 2008 o già con decorrenza dal 2007.

CESSIONE GRATUITA DI BENI AD ONLUS (art. 1, comma 130)

È modificata la rilevanza della cessione gratuita alle ONLUS di beni, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

In base alla nuova formulazione dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 460/97, infatti, affinché la cessione gratuita dei predetti beni non sia considerata "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" e, quindi, generatrice di ricavi tassabili ex art. 85, comma 2, TUIR, è necessario che:

- riguardi beni non di lusso con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l'utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita;
- sia effettuata per un importo corrispondente al costo sostenuto per la produzione o l'acquisto del bene stesso, complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa.

Ai fini IVA, detti beni si considerano distrutti con la conseguenza che non sussiste obbligo di autofatturazione.

ESENZIONE DAL CANONE RAI (art. 1, comma 132)

A decorrere dal 2008 è prevista l'abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non superiore, complessivamente, ad € 6.713,98 su base annua.

CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA (art. 1, comma 143)

La confisca di cui all'art. 322-ter, Codice penale (riguardante i soggetti che hanno ottenuto dallo Stato, da Enti pubblici o dalla CEE contributi, sovvenzioni e/o finanziamenti agevolati) si applica, qualora si configuri una fattispecie penalmente rilevante, anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte.



RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI (art. 1, commi 144 e 147)

È prevista la possibilità di versamento rateale delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare:

- se le somme dovute sono superiori a € 2.000 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali;
- se le somme dovute sono superiori a € 5.000 possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Qualora l'importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un'idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza fideiussoria. In alternativa, l'Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di proprietà esclusiva del garante (contribuente o terzo) commisurata ad un importo pari al doppio delle somme dovute (comprese quelle per sanzioni in misura piena).

Per somme inferiori a € 2.000 la rateazione è concessa dall'Ufficio, su richiesta del contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere.

La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta:

- in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici;
- in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali;
- in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si ha la decadenza dal beneficio della rateazione con la conseguenza che l'importo ancora dovuto per imposte, interessi e sanzioni piene viene iscritto a ruolo dedotto quanto versato (a fronte di tale ruolo non è possibile chiedere ulteriore rateazione di pagamento).

RATEAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE (art. 1, comma 145)

È stato innalzato da 50 milioni di lire a € 50.000 l'importo oltre il quale, al fine di ottenere dall'Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili.

Si rammenta che l'Ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione di un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili.

NOVITÀ IN MATERIA DI "REVERSE CHARGE" (art. 1, commi 155, 156, 157, 162 e 163)

NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Viene disciplinato un nuovo regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell'applicazione del meccanismo del "reverse charge" di cui agli artt. 17 e 74, DPR n. 633/72 (edilizia, acquisti da soggetti non residenti senza rappresentante fiscale, acquisti di rottami). In particolare, è stabilito



che:

- all'acquirente/committente che non assolve l'IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo del "reverse charge" (ovvero che non effettua l'integrazione della fattura con IVA e la doppia registrazione della stessa tra gli acquisti e le vendite) è comminata la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (con un minimo di € 258);
- al cedente/prestatore che (pur dovendo applicare il "reverse charge") addebita irregolarmente l'IVA in fattura, omettendone il versamento, è applicabile la medesima sanzione. L'acquirente/committente è solidalmente responsabile per il versamento dell'IVA e della sanzione;
- nei casi in cui l'IVA sia assolta ancorché irregolarmente (vale a dire, applicazione del "reverse charge" in luogo dell'addebito ordinario di IVA e viceversa purchè l'IVA sia stata versata dal cedente/prestatore) è applicabile la sanzione pari al 3% dell'imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l'acquirente/committente alla detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l'importo di € 10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della sanzione;
- qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al "reverse charge", al cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'acquirente/committente di regolarizzare l'omissione tramite l'emissione di autofattura in duplice copia da annotare sul registro degli acquisti e sul registro delle vendite (autofattura da presentare in copia all'Agenzia delle Entrate entro il termine di cinque mesi dalla data di effettuazione della operazione senza versamento dell'IVA con modello F24).

CESSIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA

Viene stabilito che, a decorrere dagli atti di compravendita stipulati dal 01 marzo 2008 relativamente a fabbricati strumentali per natura, il meccanismo del "reverse charge" sarà esteso anche alle cessioni poste in essere nei confronti di acquirenti (imprenditori-professionisti) con percentuale di detrazione dell'IVA sugli acquisti non superiore al 25%.

Per effetto della suddetta modifica, il regime IVA delle cessioni di fabbricati strumentali per natura risulta essere il seguente:

<i>Situazione</i>	<i>Soggetto acquirente</i>	<i>Regime IVA applicabile</i>
Fabbricato ceduto da impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dalla data di ultimazione dell'intervento	Qualsiasi soggetto	Ordinario
Fabbricato ceduto entro il 28.02.2008 da impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 4 anni dalla data di ultimazione dell'intervento	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA pari o inferiore al 25%	Ordinario
Fabbricato ceduto dal 01.03.2008 da impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 4 anni dalla data di ultimazione dell'intervento	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA pari o inferiore al 25%	Reverse charge



Fabbricato ceduto da impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 4 anni dalla data di ultimazione dell'intervento	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA superiore al 25%	- Reverse charge (purchè nel rogito sia esercitata opzione per l'imponibilità) - Esenzione da IVA ex art. 10 in assenza di opzione per imponibilità
Fabbricato ceduto da impresa costruttrice/ristrutturatrice oltre 4 anni dalla data di ultimazione dell'intervento	Privato	Ordinario
Fabbricato ceduto entro il 28.02.2008 da impresa non costruttrice/ristrutturatrice (sia entro che oltre 4 anni dalla data di acquisto)	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA pari o inferiore al 25%	Ordinario
Fabbricato ceduto dal 01.03.2008 da impresa non costruttrice/ristrutturatrice (sia entro che oltre 4 anni dalla data di acquisto)	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA pari o inferiore al 25%	Reverse charge
Fabbricato ceduto da impresa non costruttrice/ristrutturatrice (sia entro che oltre 4 anni dalla data di acquisto)	Imprenditori-professionisti con percentuale di detrazione IVA superiore al 25%	- Reverse charge (purchè nel rogito sia esercitata opzione per l'imponibilità) - Esenzione da IVA ex art. 10 in assenza di opzione per imponibilità
Fabbricato ceduto da impresa non costruttrice/ristrutturatrice (sia entro che oltre 4 anni dalla data di acquisto)	Privato	Ordinario

GENERAL CONTRACTOR (CONTRAENTE GENERALE)

Ai sensi dei commi 162 e 163, a decorrere dall'1.2.2008 il meccanismo del "reverse charge" previsto per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel settore edile non si applica alle prestazioni effettuate nei confronti di un Contraente Generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Con ciò viene superata, dal 01.02.2008, la precedente posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate circa l'assoggettamento a "reverse charge" delle prestazioni in commento (come da Risoluzione n. 155/2007).

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU FINANZIAMENTI "PRIMA CASA" (art. 1, comma 160)

L'imposta sostitutiva sui mutui si applica in misura pari al 2% (in luogo dello 0,25%) anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per i quali, pur ricorrendo le condizioni "prima casa" di cui alla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, la sussistenza delle stesse non risulti dalla dichiarazione del beneficiario resa nell'atto di finanziamento o allo stesso allegata.

In altri termini, per usufruire dell'aliquota agevolata (0,25%) è necessaria l'attestazione specifica



del possesso dei requisiti nel contratto di finanziamento o in una dichiarazione allegata.

In caso di decadenza dall'agevolazione "prima casa" l'Ufficio provvede, entro 3 anni, al recupero della maggiore imposta sostitutiva e della relativa sanzione pari al 30% nei confronti del mutuatario.

TERMINE PER LA STAMPA DEI LIBRI CONTABILI (art. 1, comma 161)

La tenuta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considera regolare a condizione che la relativa stampa sia effettuata non oltre 3 mesi dalla scadenza dell'invio telematico della dichiarazione dei redditi. Ora, considerato che l'invio telematico delle dichiarazioni è fissato al 31 luglio, ne discende che entro il 31 ottobre i libri contabili dell'anno precedente devono risultare già stampati ed aggiornati.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI (art. 1, comma 164)

Viene stabilito che dal 01 gennaio 2008, nel caso di cessione di un immobile anche a favore di un soggetto privato (non imprenditore), qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione dell'immobile stesso e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l'acquirente è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'IVA relativa al maggior corrispettivo e della relativa sanzione (dal 100% al 200% dell'imposta non assolta).

Tuttavia, l'acquirente può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto e presentando all'Agenzia delle Entrate copia dell'attestazione di pagamento dell'IVA e delle fatture oggetto di regolarizzazione.

PROROGHE DI AGEVOLAZIONI FISCALI DIVERSE (art. 1, commi da 168 a 173)

DEDUZIONE FORFETARIA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

È applicabile anche per il 2008 la deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOTRASPORTATORI

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare, le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Anche per il 2007 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai



medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

IRAP IMPRESE AGRICOLE

Anche per il 2007 le imprese agricole potranno usufruire dell'applicazione dell'aliquota IRAP dell'1,9%. Dall'1.1.2008 l'aliquota è elevata al 3,75%.

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

È prorogata al 31.12.2008 la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volto a favorire la "formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina".

DEDUCIBILITÀ DI CONTRIBUTI A FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA (art. 1, commi 197 e 198)

I contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativi del SSN sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di € 3.615,20.

È confermata la deducibilità dei contributi versati per i familiari a carico per la parte non dedotta dagli stessi.

DETRAZIONE IRPEF 19% (art. 1, commi 201, 202, 207, 208 e 309)

SPESE ASILI NIDO

È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2007 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido la detrazione IRPEF del 19%. Si rammenta che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari a € 120 (632 x 19%).

INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini della detrazione IRPEF del 19% relativa agli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, la spesa massima riconosciuta, attualmente pari ad € 3.615,20 è innalzata ad € 4.000.

SPESE PER L'AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

A favore dei docenti, anche non di ruolo, con incarico annuale in scuole di ogni ordine e grado, è prevista una detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico, per un importo massimo di € 500 delle spese stesse, per l'autoaggiornamento e la formazione.

CANONI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI

La detrazione IRPEF del 19% già prevista a favore degli studenti universitari per la spesa relativa ai canoni di locazione derivanti da contratti di affitto ex Legge n. 431/98, per un importo non superiore ad € 2.633, è riconosciuta anche nei casi in cui la spesa riguardi canoni relativi a contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

È introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute, anche a favore dei familiari a



carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale). L'importo massimo di spesa riconosciuto è pari ad € 250 e la detrazione spetta a condizione che le spese in esame non siano deducibili dal reddito.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (art. 1, comma 204)

È confermata per il triennio 2008, 2009 e 2010 l'esenzione da IRPEF, nel limite di € 8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 1, comma da 209 a 214)

Per le fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici è introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica.

Decorsi 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale che fisserà le regole operative del nuovo obbligo, le Amministrazioni interessate non potranno accettare fatture cartacee, subordinando i pagamenti alla ricezione della relativa fattura elettronica.

Ne deriva che i fornitori di amministrazioni pubbliche statali dovranno, pertanto, modificare il ciclo attivo di fatturazione anche perché il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà all'operatore l'obbligo di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse (in quanto la fattura elettronica trasmessa e/o ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma).

RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA INFRANNUALE (art. 1, commi 215 e 216)

È disposto che la presentazione dell'istanza per il rimborso ovvero la compensazione dell'IVA infrannuale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica. Con un apposito Decreto saranno definite le modalità e sarà fissato il termine a decorrere dal quale tale disposizione è da intendersi obbligatoria.

IMPORTO MINIMO VERSAMENTO/RIMBORSO IMPOSTE (art. 1, comma 223)

La Finanziaria 2006 ha elevato da € 10,33 a € 12 l'importo minimo per il versamento e rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, compreso il mod. 730.

Con riferimento a crediti di ammontare inferiore a € 12 è ora previsto che, oltre a non poter essere richiesto il rimborso, non è possibile neppure l'utilizzo in compensazione.

CREDITI D'IMPOSTA A FAVORE DI IMPRESE (art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237)

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE

A favore delle piccole medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso ed a quelle di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.) è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all'importo massimo di € 3.000, per



l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza.

In particolare, tale credito d'imposta, non cumulabile con altre agevolazioni:

- dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi;
- potrà essere utilizzato in compensazione;
- non sarà tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale. Si segnala, peraltro, che la concreta possibilità di fruizione del credito d'imposta è subordinata alla tempestiva presentazione dell'istanza e al plafond nazionale di anno in anno disponibile.

CREDITO D'IMPOSTA PER ESERCENTI ATTIVITÀ DI RIVENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

A favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio è riconosciuto un credito d'imposta, pari all'80% del costo sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all'importo massimo di € 1.000, per l'acquisizione e l'installazione di impianti ed attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica.

In particolare, tale credito d'imposta, non cumulabile con altre agevolazioni:

- dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi;
- potrà essere utilizzato in compensazione;
- non sarà tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP;

Le modalità attuative saranno stabilite con un apposito Decreto ministeriale. Si segnala, peraltro, che la concreta possibilità di fruizione del credito d'imposta è subordinata alla tempestiva presentazione dell'istanza e al plafond nazionale di anno in anno disponibile.

STUDI DI SETTORE ED INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA (art. 1, comma 252)

Nell'ambito dell'attività di accertamento tramite gli studi di settore, nei casi in cui i maggiori ricavi/compensi imputati al contribuente derivino dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, l'Agenzia delle Entrate ha *"l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi"* risultanti dall'applicazione di detti indicatori.

Inoltre, i contribuenti che dichiarano ricavi/compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Gli interventi in esame non apportano novità sostanziali rispetto a quanto era già stato stabilito per l'anno 2007 relativamente al quale era stata affermata la natura sperimentale degli indicatori di normalità economica.

CRITERI SELETTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO (art. 1, commi da 253 a 255)

I criteri selettivi per l'accertamento sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, anche in base agli studi di settore, sono rivolti prioritariamente ai soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che operano in conto terzi per almeno il 90%.

Ai fini dei criteri selettivi per l'accertamento in ambito IVA, per il quinquennio 2008-2012 sarà stabilita la misura in cui gli Uffici dovranno concentrare la loro attività sui soggetti che hanno detratto in misura superiore al 50% l'IVA relativa all'acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari.



MODIFICHE IN MATERIA DI IVA (art. 1, commi da 261 a 264)

Sono introdotte alcune modifiche al DPR n. 633/72, in ordine, tra l'altro, al trattamento IVA dei veicoli e dei telefoni cellulari. In particolare:

Art.. 3	<p>Non costituisce autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'uso personale o familiare dell'imprenditore o la messa a disposizione a titolo gratuito dei dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei veicoli a motore per i quali all'atto dell'acquisto (anche mediante leasing o noleggio) la detrazione dell'IVA è stata operata in misura pari al 40%. La novità è applicabile dal 28.6.2007; • dei telefoni cellulari per i quali all'atto dell'acquisto è stata detratta una quota di IVA a credito non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati. La novità è applicabile dall'1.1.2008. <p>N.B.: RESTA FERMO L'OBBLIGO DI AUTOFATTURAZIONE DEL BENE NEL CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.</p>
Art.. 10	<p>Costituiscono operazioni esenti le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da parte dei consorzi costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione (pro-rata) è stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. La novità in esame è applicabile dall'1.7.2008.</p>
Art. 13 e art.14	<p>La base imponibile è determinata in base al valore normale (calcolato secondo regole specifiche):</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le operazioni effettuate, a determinate condizioni, tra società collegate/controllate; • per la messa a disposizione dei lavoratori dipendenti di veicoli a motore e telefoni cellulari ad un corrispettivo inferiore al valore normale. <p>Per le cessioni (anche per autoconsumo) aventi ad oggetto beni con IVA a detraibilità ridotta, la base imponibile va rapportata alla percentuale detraibile.</p> <p>Le novità in esame sono applicabili dall'1.3.2008.</p>
Art.. 19-bis 1	<p>Viene apportata l'ennesima revisione ai meccanismi di detrazione dell'Iva nel comparto dei veicoli a motore. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rimane l'indetraibilità al 100% per i ciclomotori di cilindrata superiore a 350cc.; b) per tutti gli altri veicoli, l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o di beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; c) rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del mezzo per i carburanti e lubrificanti, canoni di <i>leasing</i>, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi il pedaggi autostradali, dei beni stessi. <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.</p>



Per quanto concerne la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto ed impiego di telefoni cellulari la stessa è rapportata all'uso effettivo nell'attività dell'impresa. Pur essendo stata, di fatto, soppressa la disposizione di detraibilità limitata al 50%, si consiglia di continuare ad utilizzare una percentuale di detrazione non superiore al 50% onde evitare il possibile inserimento nelle liste selettive di accertamento.
Le novità in esame si applicano dall'1.1.2008.

ACCERTAMENTO VALORE CESSIONI DI IMMOBILI ANTE 4.7.2006 (art. 1, comma 265)

È specificato che per gli atti di vendita di immobili formati prima del 4.7.2006 le presunzioni sul valore normale valgono come presunzioni semplici nel senso che l'Ufficio non può automaticamente richiedere le maggiori imposte sul minor valore dichiarato rispetto a quello normale ma fornire ulteriori elementi di prova.

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO/RICEVUTA (art. 1, commi 118 e 269)

La sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale è disposta quando, nel corso del quinquennio, si verificano almeno 4 distinte violazioni (in precedenza 3). È, inoltre, ora previsto che dette violazioni si devono verificare in giorni diversi.

MISURATORI FISCALI E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (art. 1, comma 271)

È prorogata all'1.1.2009 la data a decorrere dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato devono essere idonei alla trasmissione telematica, distintamente per ogni punto vendita, dei corrispettivi giornalieri. Si rammenta che l'obbligo di trasmissione telematica, introdotto dall'1.1.2007, alla data attuale è "sospeso".

CESSIONI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (art. 1, commi da 363 a 366)

A decorrere dall'1.1.2009, ovvero dal 30.7.2009 per gli apparecchi già immessi sul mercato alla data dell'1.1.2009, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, è necessario memorizzare su un supporto elettronico le singole operazioni distintamente per ciascun apparecchio ed inviare telematicamente le relative informazioni all'Agenzia delle Entrate, con modalità e tempi che saranno fissati da un apposito Provvedimento.

In attesa di detto Provvedimento parte dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sarà incentrata verso i soggetti che effettuano le predette cessioni/prestazioni.

CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI IMMOBILI IN CENTRI STORICI (art. 1, commi da 322 a 324)

I titolari di immobili situati nel centro storico di Comuni con meno di 100.000 abitanti possono stipulare con le banche convenzionate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze mutui ventennali fino ad € 300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli stessi, ponendo il totale costo degli interessi a carico dello Stato.

Un apposito Decreto definirà le modalità ed i criteri per l'erogazione di tale contributo in conto



interessi.

DESTINAZIONE DEL 5% IRPEF (art. 3, commi da 5 a 11)

È prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte del contribuente, di destinare il 5% dell'IRPEF a favore di:

1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali ex art. 7, Legge n. 383/2000 e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
2. enti della ricerca scientifica e dell'Università;
3. enti della ricerca sanitaria.

ALTRE NOVITA' DI INTERESSE NON CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2008

INTERESSI LEGALI

A decorrere dal 01.01.2008 (per effetto del Decreto Ministeriale 12.12.2007) il tasso legale di interesse viene elevato dal 2,5% al 3%.

Uno degli effetti di maggiore rilevanza dal punto di vista fiscale è rappresentato dall'aumento equivalente degli interessi da calcolare in sede di ravvedimento operoso, con la conseguenza che:

<i>Tipo di ravvedimento</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Interessi</i>
Ravvedimento breve entro 30 giorni dalla scadenza	3,75% (1/8 del 30%)	2,5% fino al 31.12.07 3% dal 01.01.08
Ravvedimento lungo oltre 30 giorni dalla scadenza	6,00% (1/5 del 30%)	2,5% fino al 31.12.07 3% dal 01.01.08

EMERSIONE LAVORO SOMMERSO

Viene riaperta la possibilità di ricorrere alle agevolazioni in materia di emersione del lavoro "sommerso" ovvero di regolarizzazione dei rapporti di lavoro non denunciati. Il termine viene fissato al 30.09.2008.

Il provvedimento, che riguarda tutti i datori di lavoro, può essere di notevole interesse ove si consideri che le nuove sanzioni per l'impiego di lavoratori "in nero" possono essere irrogate in ragione di € 12.000 per ogni lavoratore irregolare (oltre al recupero dei contributi evasi) e che l'emersione permette anche l'estinzione degli eventuali reati penali in materia di lavoro.

DATI DEGLI IMMOBILI AI FINI ICI

Il decreto legge collegato alla Finanziaria (DI n. 159/07) ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di esporre nella dichiarazione dei redditi i dati relativi agli immobili nonché dell'ICI pagata, a decorrere dall'anno 2008.



CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Per poter fruire della deduzione IRPEF delle spese relative all'acquisto di medicinali, a decorrere dall'1.7.07, il contribuente deve documentare il relativo onere tramite:

- fattura;
- scontrino "parlante" (ovvero scontrino recante natura, qualità e quantità dei farmaci nonché codice fiscale dell'acquirente).

Fino al 31.12.07, in via transitoria, il codice fiscale puo' essere aggiunto sullo scontrino direttamente a cura dell'acquirente.



STUDIO BELTRAMI dott. ALBERTO • CARROZZO dott. PIER FEDERICO • INVERARDI dott. MARCO GIACOMO • MOMBELLI dott. SILVANO • ZANNI dott. ANGIOLINO & ASSOCIATI
e-mail: info@gestimpresaonline.it • www.gestimpresaonline.it

Rovato (BS)
via Rudone, 23
tel. 030 7702589
fax 030 7701223

Castrezzato (BS)
via P. dei Broli, 3
tel. 030 7040455
fax 030 7040265

Capriolo (BS)
v.le 4 Novembre, 47
tel. 030 7461000
fax 030 7461136

Pontoglio (BS)
via Taglietti, 11
tel. 030 7470613
fax 030 7470313

Brescia
via Solferino, 28
tel. 030 49018
fax 030 2811153